



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

COPIA

CODICE ENTE 11275

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione **GC / 78 / 2012** seduta del **06-09-2012** alle ore 18.00

OGGETTO:

ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA', IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183/2011.

RISULTANO: **PRESENTI** **ASSENTI**

1 - Sindaco	MAGGI GIOVANNI	si	
2 - Assessore	FAZZINI PIERANGELO	si	
3 - “	INVERNIZZI GRAZIELLA	si	
4 - “	BALDI GIOVANNI		si
5 - “	ZIGLIOLI ANDREA	si	

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione il Segretario Comunale Sig.ra Vercesi Dott.ssa Elena.

Il Sig. Maggi Giovanni –Sindaco - assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

OGGETTO

ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA', IN ATTUAZIONE DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 183/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 15 comma 1 della Legge 12/11/2011 n. 183 “ *Legge di stabilità 2012*” al fine di ulteriormente snellire e semplificare i rapporti tra i cittadini e la pubblica amministrazione, ha stabilito che con decorrenza dal 1° gennaio 2012 non sarà più necessario rilasciare i certificati ma sarà sufficiente una semplice autocertificazione o atto di notorietà;
- il legislatore ha voluto inserire tali novità andando a modificare gli articoli 40 e successivi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Preso atto che, in particolare l'art. 15, apportando le modifiche all'art. 40 e seguenti del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sostanzialmente ha stabilito che:

- l'obbligo di non richiedere più i certificati si applica alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici;
- le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- nei rapporti con gli organi delle Pubbliche Amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall'atto di notorietà;
- i certificati che vengono rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni devono sempre recare il timbro con la scritta: *“Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*. La mancata apposizione di tale timbro rende nullo il certificato. Il rilascio di certificati che siano sprovvisti di tale timbro costituisce violazione ai doveri d'ufficio a carico del responsabile;

Considerato che lo stesso articolo 15 prevede inoltre che le Amministrazioni certificanti sono tenute ad individuare un Ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti;

Vista la Direttiva in data 22 dicembre 2011, n. 14 emanata dalla “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione”, con la quale oltre ad aver fornito chiarimenti interpretativi circa l'applicazione del citato art. 15, a proposito della individuazione dell'Ufficio responsabile per le attività di controllo e gestione dell'accesso e trasmissione dei dati ai fini dei controlli sulle autocertificazioni e sugli atti notori, ha precisato che *“...tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell'art. 71 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'ufficio in questione è altresì responsabile della predisposizione delle convenzioni per l'accesso ai dati di cui all'art. 58 del Codice della Amministrazione Digitale , approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82”*.

La Direttiva Ministeriale 14/2011 stabilisce inoltre che le amministrazioni certificanti, tramite il responsabile dell'ufficio come sopra individuato, rendono note al pubblico,

“attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione”;

Considerato che:

- l'art. 58, comma 2 del Decr. Legisl. vo 7.3.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), come modificato dal Decr. Legisl. vo 30.12.2010, n. 235, prevede che le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica, predispongono, sulla base delle Linee Guida emanate da DigitPA in data 22 aprile 2011, apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le Amministrazioni interessate, volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse Amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico;
- la predisposizione delle convenzioni è direttamente monitorata dall'Ente per la Digitalizzazione delle Pubbliche Amministrazioni (DigitPA) e che la mancata predisposizione delle stesse implica precise responsabilità in capo all'Amministrazione inadempiente;

Dato atto che l'art. 77 – comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ha abrogato i commi 2 e 3 dell'art. 37 del D.P.R. n. 223/1989 (Regolamento Anagrafico);

Preso atto che il Ministero dell'Interno con propria Circolare del 26 febbraio 2002, n. 3 (Autorizzazione per la realizzazione di collegamenti, tramite terminale, tra le anagrafi comunali e gli enti previsti dal D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223) precisa che a seguito dell'intervenuta abrogazione dei sopra menzionati articoli del Regolamento Anagrafico, i Comuni provvederanno ad autorizzare, direttamente, i predetti collegamenti con gli organismi sopra citati, restando in capo al Ministero dell'Interno, la funzione di vigilanza sulla corretta tenuta delle anagrafi, ai sensi del Decr. Legisl. vo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso;

Dato atto:

- ✓ della attuale organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nonché della vigente dotazione organica del personale in servizio, come prevista dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- ✓ che il Comune di Sannazzaro de' Burgondi intende favorire l'attivazione di tali collegamenti, al fine di fornire efficienti servizi ai cittadini, riducendo contemporaneamente gli adempimenti posti a loro carico;
- ✓ che i collegamenti telematici devono consentire l'accesso ai dati strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali per le quali vengono acquisiti;
- ✓ che tali finalità devono essere assolte nel rispetto del diritto alla riservatezza delle persone ai sensi delle vigenti normative di legge e regolamento;
- ✓ che il Ministero dell'Interno ha richiamato l'attenzione dei Sindaci, in qualità di Ufficiali di Governo, sulla necessità che i collegamenti in rete siano autorizzati a condizione che non sia trattenuto alcun dato anagrafico da parte degli Enti collegati, onde evitare la duplicazione delle anagrafi stesse e che siano rispettate, altresì le disposizioni dettate a tutela della protezione dei dati personali;

Ritenuto opportuno pertanto approvare lo schema di convenzione tipo da stipulare con le Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi che richiedano l'accesso per via telematica alle banche dati del Comune per l'adempimento delle proprie finalità istituzionali o ai fini di agevolare l'acquisizione d'ufficio e il controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. che viene allegato alle "Misure organizzative" e che con il presente atto s'intendono altresì adottare;

Ritenuto che per consentire l'accesso alla banca dati anagrafica da parte delle Pubbliche Amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi dovrà essere utilizzato il presente schema di convenzione che potrà essere adeguato, di volta in volta, alle esigenze delle Amministrazioni richiedenti in relazione alla tipologia di informazione richiesta;

Visto:

- il DPR 445/2000 e s.m.i.;
- l'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e s.m.i.;
- la Direttiva n. 14 del 22.12.2011 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e s.m.i.;

Considerato che è necessario che questo Ente approvi le misure organizzative di cui alle citate norme, unitamente al predetto schema di convenzione ed individui il cd. "Ufficio Responsabile";

Visto l'allegato documento "Misure organizzative per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà";

Ritenuto opportuno individuare nei Responsabili di Servizio così come previsto dall'art. 15 delle misure organizzative allegate, il servizio preposto all'attuazione di quanto sopra esposto;

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Decr. Legisl. vo 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio "Amministrazione Generale";

Visto l'esito della sottoriportata votazione legalmente espressa:

Presenti n.	4
Votanti n.	4
Astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	4
Voti contrari n.	0

DELIBERA

1. Di adottare le "Misure organizzative per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sulle autocertificazioni e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà" allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, dando conseguentemente per disapplicata ogni disposizione regolamentare previgente in materia.
2. Di individuare l'Ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione o l'accesso ai dati, secondo quanto specificato nell'art. 15

delle predette misure organizzative.

3. Di stabilire - ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), punto 2, della Legge 183/2011 – le seguenti modalità per l'acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli sugli stessi:
COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
invio tramite P.E.C.: protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it
invio tramite FAX: 0382-901264
invio a mezzo postale/corriere all'indirizzo: COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
Via Cavour, 18 – 27039 SANNAZZARO DE' BURGONDI - PAVIA
4. Di approvare espressamente lo schema tipo della convenzione di cui all'art. 58 Decr. Legisl. vo n. 82/2005 e s.m.i., come allegato alle “Misure organizzative”.
5. Di dare atto che:
 - la sottoscrizione di ogni convenzione avverrà previa determinazione del Responsabile del Servizio competente per materia che procederà all'integrazione della convenzione stessa in relazione alla tipologia di informazione richiesta;
 - il Responsabile del Servizio, in qualità di titolare del trattamento e della banca dati, al fine di salvaguardare, nell'accesso ai dati, gli aspetti relativi alla sicurezza e alla privacy, può prevedere nella suddetta determinazione, ulteriori strumenti atti a gestire i profili di abilitazione, a verificare gli accessi anomali, a provvedere al tracciamento delle operazioni di accesso.
6. Di dare atto che la stipula di ogni convenzione dovrà essere comunicata a DigitPA con le modalità indicate nelle citate Linee Guida.
7. Di comunicare il presente provvedimento alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pavia – per opportuna conoscenza.
8. Di stabilire che verrà data la massima diffusione al presente atto attraverso la sua pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune – Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito, in apposito link denominato Misure Organizzative – Controlli Dichiarazioni e Raccolta Dati.

Successivamente con la seguente separata votazione:

Presenti n.	4
Votanti n.	4
Astenuti n.	0
Voti favorevoli n.	4
Voti contrari n.	0

Delibera

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

MISURE ORGANIZZATIVE PER L'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI E PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI SULLE AUTOCERTIFICAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL'ATTO DI NOTORIETA'.

Allegati: 1 – Mod. riepilogativo controlli

2 – Schema convenzione art. 58 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Premesso che l'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), pubblicata sulla G.U. n. 265 del 14.11.2011, ha introdotto importanti novità nell'azione amministrativa.

In particolare:

- » dal 1° gennaio 2012 è vietato alle pubbliche Amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS, ecc.) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Trenitalia, ecc.) richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati;
- » le certificazioni rilasciate dalle Pubbliche Amministrazioni relativamente a stati e qualità personali sono utilizzabili solo nei rapporti tra privati;
- » sulle certificazioni da rilasciare ai soggetti privati – a pena di nullità – deve essere riportata la dicitura *“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”*;
- » non è possibile richiedere ai cittadini la produzione di atti o certificati inerenti stati, qualità personali e fatti che risultino “autocertificabili”, che siano attestati in documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione;
- » in luogo di tali atti o certificati le Pubbliche Amministrazioni sono tenute ad acquisire d'ufficio le relative informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dall'atto di notorietà. Diversamente, sono obbligate ad accettare la dichiarazione sostitutiva resa dall'interessato;
- » la richiesta e l'accettazione di certificati o atti di notorietà da parte di una Pubblica Amministrazione, in luogo delle relative autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive, costituisce violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74 – comma 2 del citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;

Considerato, altresì, il disposto degli artt. 43 e 71 del citato Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) che prevedono:

l'obbligo, a carico delle Pubbliche Amministrazioni, di procedere alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino; la possibilità di utilizzare, a tal fine, il sistema dell'attestazione di concordanza di quanto dichiarato con le risultanze degli archivi dell'Amministrazione che detiene stabilmente i dati;

Considerato, infine che le Amministrazioni sono tenute ad individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti e ad individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio

dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione;

Visto l'art. 72 – comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., nonché la Direttiva del Ministero della P.A. e della Semplificazione n. 14/2011;

Si stabilisce quanto segue:

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Sono adottate le definizioni di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.

Art. 2 – OGGETTO E FINALITA'

1. Le presenti misure sono volte a disciplinare i controlli sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate all'Amministrazione Comunale, nonché quelli effettuati su dati ed informazioni di proprie banche-dati al fine di collaborare con altre pubbliche Amministrazioni per la realizzazione di riscontri su dichiarazioni presentate alle stesse, nonché le modalità per l'acquisizione d'ufficio di dati attinenti stati e qualità personali, al fine di garantire la massima semplificazione ed efficacia dell'azione amministrativa, nonché la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Art. 3 – ACQUISIZIONE DATI

1. Per l'acquisizione di dati verranno utilizzati modelli di autocertificazione generati direttamente dall'applicativo gestionale in uso, nelle ipotesi esplicitamente contemplate dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. ovvero modelli di dichiarazione sostitutiva, qualora si tratti di stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.
2. Gli Uffici detentori dei dati supportano gli utenti nella compilazione delle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
3. La modulistica di cui al punto 1) deve essere disponibile sul sito comunale per la compilazione on line.
4. Al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 46 o riconducibili all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., i restanti certificati rilasciati dagli uffici non sono assoggettati alle disposizioni di cui all'art. 15 della Legge n. 183/2011.

Art. 4 – TIPOLOGIA DEI CONTROLLI

1. I controlli effettuati dai vari Servizi dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive

di atto di notorietà ad essi presentate per l'attivazione di procedimenti amministrativi, possono essere svolti in forma puntuale o a campione e comunque, ogniqualvolta sussistano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti delle stesse. In quest'ultimo caso si applicano le modalità del controllo puntuale.

2. Il controllo puntuale riguarda singoli casi per i quali si renda necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
3. Il controllo a campione è effettuato su un numero determinato di dichiarazioni secondo quanto stabilito nel successivo art. 9.

Art. 5 – TEMPISTICA DEI CONTROLLI

1. I controlli devono essere effettuati, a fini di garanzia dell'efficacia dell'azione amministrativa:
 - a) entro il termine massimo di 30 giorni dall'avvio del procedimento per il quale sono state presentate le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in caso di controllo puntuale;
 - b) entro il termine massimo di 30 giorni dalla data presa a riferimento per l'attivazione della verifica in caso di controlli a campione.

Art. 6 – ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVABILI NEI CONTROLLI

1. Qualora nel corso dei controlli siano rilevati nelle dichiarazioni sostitutive di certificazione e nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà prese in esame dal Servizio procedente irregolarità e/o omissioni, non costituenti falsità, i soggetti interessati devono essere invitati ad integrare le dichiarazioni entro adeguato termine, stabilito dal Responsabile del Servizio in relazione allo stato di avanzamento del procedimento.
2. Al fine di poter realizzare l'integrazione dell'elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il Responsabile di Servizio procedente, dovrà verificare: l'evidenza dell'errore; la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso; la possibilità di essere sanato dall'interessato con una dichiarazione integrativa.

Art. 7 – OGGETTO DEI CONTROLLI

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono essere sottoposte a controlli in relazione a tipologie di procedimenti amministrativi per i quali sono rese, rientranti tra quelle di seguito indicate:
 - a. procedimenti per i quali le informazioni rese hanno natura particolarmente complessa o caratterizzazione tecnica specifica;
 - b. procedimenti finalizzati ad ottenere benefici di natura economica od assimilabili;
 - c. procedimenti nei quali le informazioni rese comportano priorità in confronti concorsuali e/o concorrenziali;
 - d. procedimenti finalizzati al rilascio di licenze, concessioni ed autorizzazioni in settori nei quali le informazioni rese costituiscano discriminante per il provvedimento finale o per lo svolgimento dell'attività;
 - e. procedimenti di gara.

**Art. 8 - MODALITA' E CRITERI
PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PUNTUALI**

1. I controlli puntuali sono condotti in relazione alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per le quali i contenuti hanno rilevanti profili di complessità in ordine alla combinazione delle informazioni prodotte oppure quando riguardano attestazioni e certificazioni con forte grado di criticità in relazione al riferimento ad una situazione consolidata e certa.
2. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione sono sviluppati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano elementi di incoerenza palese delle informazioni rese, di inattendibilità evidente delle stesse, nonché di imprecisioni e omissioni nella compilazione, tali da far supporre la volontà del dichiarante di rendere all'Amministrazione solo dati parziali e comunque in modo tale da non consentire all'Amministrazione stessa adeguata e completa valutazione degli elementi posti alla sua attenzione.
3. I controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sviluppati con particolare riguardo per le situazioni dalle quali emergano l'indeterminatezza della situazione descritta e l'impossibilità di raffrontarla a documenti o a elementi di riscontro paragonabili, oppure qualora sia evidente la lacunosità della dichiarazione rispetto agli elementi richiesti dall'Amministrazione per il regolare svolgimento del procedimento.
4. In ogni caso devono essere condotti controlli puntuali laddove ciò sia previsto da norme speciali ed in ogni caso nei confronti dell'aggiudicatario e del 2° classificato nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, del vincitore di selezioni pubbliche.

**Art. 9 - MODALITA' E CRITERI
PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE**

1. I controlli a campione, fatto salvo quanto previsto da norme speciali, sui contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono effettuati, mediante sorteggio, sul **30%**, arrotondato all'unità superiore delle istanze, presentate annualmente ad ogni Servizio.

**Art. 10 – RELAZIONI CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E GESTORI DI
PUBBLICI SERVIZI**

1. I vari Servizi dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia, che attivano procedimenti di controllo sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono sviluppare ogni atto utile a definire rapporti, formali ed informali, con altre Amministrazioni Pubbliche e con i gestori di Pubblici Servizi al fine di facilitare gli scambi di dati necessari per i controlli incrociati, nonché a definire o formalizzare procedure tecnico-operative per instaurare relazioni con altre Pubbliche Amministrazioni/Gestori di Pubblici Servizi anche mediante l'approvazione e l'utilizzo delle Convenzioni previste dall'art. 58, comma 2, D.Lgs. del 07.03.2005 n. 82 e s.m.i.

2. Le Convenzioni di cui al punto 1) sono aperte all'adesione di tutte le Pubbliche Amministrazioni/Gestori di Pubblici Servizi interessati che richiedano l'accesso per via telematica alle banche dati del Comune per l'adempimento delle proprie finalità istituzionali o ai fini di agevolare l'acquisizione d'ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
3. Tali convenzioni sono gratuite e monitorate dal Digit PA.

Art. 11 – CONTROLLI DIRETTI ED INDIRETTI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

1. I vari Servizi dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia, devono attivarsi, in base ai rapporti definiti in forza del precedente art. 10, presso altre Pubbliche Amministrazioni per l'effettuazione di verifiche, dirette ed indirette, finalizzate ad ottenere elementi informativi di riscontro per l'efficace definizione dei controlli a campione e dei controlli puntuali sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
2. Le verifiche dirette sono effettuate dal Servizio procedente e competente per materia accedendo direttamente alle informazioni detenute dall'Amministrazione certificante, anche mediante collegamento informatico tra banche dati.
3. Le verifiche indirette sono effettuate quando il Servizio procedente e competente per materia ha necessità di acquisire informazioni di riscontro su una o più autocertificazioni, e, pertanto, deve attivarsi presso i competenti Uffici dell'Amministrazione certificante affinché questi confrontino i dati contenuti nell'autocertificazione con quelli contenuti nei propri archivi e diano conferma scritta in ordine agli elementi rappresentati e/o richiesti dal Servizio procedente.

ART. 12 – CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E/O GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

1. I vari Servizi dell'Amministrazione Comunale, competenti per materia, devono svolgere verifiche indirette od agevolare verifiche dirette, anche mediante collegamenti informatici e telematici, per conto di altre Pubbliche Amministrazioni e/o Gestori di Pubblici Servizi secondo le modalità di rapporto indicate nel precedente art. 10, di dati contenuti in proprie banche dati informatiche e cartacee.
2. In assenza delle convenzioni previste dall'art. 58 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. (Codice della Pubblica Amministrazione Digitale) l'Amministrazione procedente deve inviare una nota riportante i dati forniti dal cittadino ed, in calce, la richiesta di verifica delle dichiarazioni e l'apposito spazio ove apporre la dichiarazione di concordanza o di non concordanza della dichiarazione resa. Tale procedura può essere utilizzata anche dai privati gestori di pubblici servizi o dai privati che consentano l'utilizzo di autocertificazioni nei rapporti con il cittadino.
3. In caso di richieste di verifica avanzate dai privati che consentano l'utilizzo delle autocertificazioni andrà allegata anche busta già affrancata per la risposta.
4. Le richieste di verifica avanzate dalle Pubbliche Amministrazioni devono essere prodotte su carta intestata dell'Ente, munite di timbro e firma (ovvero di sottoscrizione digitale in caso di documento informatico) e devono riportare cognome, nome e qualifica del richiedente.

5. Tali richieste possono essere trasmesse in una delle seguenti modalità:
 1. pec: protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it
 2. fax: 0382 901264
 3. Servizio postale: Comune di Sannazzaro de' Burgondi – Via Cavour, 18 – CAP 27039.
6. Le richieste così pervenute vengono evase nel minor tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse, come previsto dalla vigente normativa. La mancata osservanza di tale termine costituisce violazione dei doveri d'Ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione (Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione, n. 14/2011). Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine sono trattate le richieste di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri di questo Comune formulate da altre Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi, che non costituiscono verifica di dichiarazioni sostitutive. In tal caso si procederà alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i..

ART. 13 – PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI

1. Qualora il Responsabile del Servizio procedente al controllo dei contenuti delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rilevi, in sede di verifica, elementi di falsità nelle dichiarazioni rese da un soggetto all'Amministrazione Comunale, è tenuto ad attivarsi al fine di adottare egli stesso o di far adottare dal soggetto competente ogni provvedimento necessario per dar corso all'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i.
2. Lo stesso, in qualità di Pubblico Ufficiale, rilevando falsità o mendacio, ha l'obbligo di inoltrare segnalazione alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale competente, allegando copia conforme della dichiarazione e indicando gli elementi di falsità riscontrati.
3. Il Responsabile del Servizio procedente al controllo e competente per il procedimento interessato dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con eventuali dichiarazioni false è tenuto ad adottare ogni provvedimento necessario a far venir meno i benefici conseguiti dal soggetto falsamente dichiarante, nonché al recupero, anche coattivo, delle somme indebitamente percepite, qualora il mendacio abbia determinato la concessione di benefici di natura economica.

ART. 14 – RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI

1. Ogni Responsabile di Servizio dovrà predisporre una sintetica relazione annuale sui controlli effettuati, da trasmettere al Responsabile del Servizio Amministrazione Generale non oltre il mese di febbraio di ogni anno con riferimento all'anno precedente.
2. La relazione di cui al comma precedente dovrà essere resa secondo il modello allegato sub 1.

3. Il Servizio Amministrazione Generale provvederà all'inoltro di tali relazioni al Dipartimento della Funzione Pubblica, c/o la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro il mese di marzo di ogni anno.

ART. 15 – UFFICIO RESPONSABILE (art. 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

1. Per "Ufficio responsabile", ai fini dell'accertamento di cui all'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., dei controlli di cui all'art. 71 del citato Decreto, della predisposizione delle convenzioni di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. nonché di tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle Amministrazioni procedenti, si intende il Responsabile di Servizio competente per materia, come individuato dal vigente Regolamento di Organizzazione e Strumenti Operativi.

ENTE od AMMINISTRAZIONE	COMUNE DI
-------------------------	-----------

PERIODO DI RIFERIMENTO: ANNO

UFFICIO O SETT ORE	AUTOCERTIFICAZIONI			DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE			TOTALE DICHIARAZIONI RICEVUTE (1 + 2)	ESITI DEI CONTROLLI		PROVVEDIMENTI ADOTTATI		
	RICEVUTE (1)	CONTROLLI DISPOSTI	CONTROLLI CONCLUSI	RICEVUTE (2)	CONTROLLI DISPOSTI	CONTROLLI CONCLUSI		IRREGOLARITA' SANABILI	DICHIARAZIONI NON VERITIERE	IRREGOLARITA' SANATE	REVOCHE BENEFICIO	COMUNICAZIONI ALL'A.G.
TOTALI												

Data _____

FIRMA E QUALIFICA _____

ALLEGATO "2"

N. d'ordine _____ /

Schema di Convenzione fra il Comune di Sannazzaro de' Burgondi e Pubbliche Amministrazioni/Gestori di pubblico servizio/Enti, per il collegamento informatico e l'accesso ai dati anagrafici del Comune di Sannazzaro de' Burgondi

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, nella
residenza municipale del Comune di _____ - Via _____

TRA

il Comune di Sannazzaro de' Burgondi, con sede in Via Cavour, n. 18 - rappresentato dal Responsabile _____ titolare del trattamento dei dati informatici, per la competenza gestionale,

E

La Pubblica Amministrazione/Ente/Gestore di pubblico servizio _____, con sede in _____ Via _____, C.F. _____ rappresentata dal sig. _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ nella qualità di _____

Premesso che:

Con nota del gg/mm/aaaa pervenuta al protocollo comunale in data _____ chiedeva l'autorizzazione alla consultazione on-line dell'archivio anagrafico ed alla trasmissione in fruizione dei dati anagrafici e/o di stato civile essenziali per gli adempimenti normativi e per finalità istituzionali;

Valutata la legittimità della richiesta, in considerazione dell'attività di interesse pubblico svolta istituzionalmente dalla suddetta pubblica amministrazione/società concessionaria-incaricata del servizio/organismo di diritto pubblico _____;

Visto:

- la Legge 24/12/1954 n. 1228 (legge anagrafica) così come modificata dall'art. 2 quater della Legge 28/2/2001 n. 26 in tema di Indice nazionale delle anagrafi (INA) e dall'art. 1 novies della legge 31/5/2005 n. 88 in tema di Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA);
- il regolamento anagrafico di cui al D.P.R. 30/5/1989 n. 223;
- l'art. 2 della Legge 17/3/1993 n. 63 e il DPCM 5/5/1994 in tema di collegamenti telematici;
- l'art. 43 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e s.m.i. in materia di acquisizione diretta di documenti;
- l'art. 2 della Legge 15 maggio n. 127/1997 riguardante, in particolare, le disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica e, segnatamente, il comma 5;
- il Decr. Legisl. vo 30/3/2003 n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
- il Decr. Legisl. vo 7/3/2005 n. 82 codice dell'Amministrazione Digitale, nonché il successivo Decreto Legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010 ;
- le linee guida del 22 aprile 2011 adottate da DigitPA per la stesura delle convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 58, comma 2 del Codice dell'Amministrazione Digitale;
- l'art. 16 della Legge 2/2009 in tema di comunicazione unica al cittadino;

- il Decreto Legislativo n. 150/2009;
- la Legge n. 183 del 12-11-2011, art 15 in materia di adempimenti urgenti per l'applicazione delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;
- la deliberazione di G.C. n. _____ del _____ con la quale si approvava, in virtù delle normative sopra indicate, il presente schema di convenzione;

Dando atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula la seguente convenzione finalizzata a consentire la consultazione per via telematica delle informazioni anagrafiche in possesso del Comune di

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Aspetti generali

La presente convenzione disciplina le modalità di collegamento alla banca dati, via WEB, della popolazione residente nel Comune di Sannazzaro de' Burgondi, al fine di acquisire le notizie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, anche oltre il normale orario di apertura degli Uffici.

Qualora dovessero intervenire modifiche unilaterali ad aspetti disciplinati dalla presente convenzione, esse non avranno effetto per le parti se non espressamente sottoscritte dalle stesse, da attuarsi mediante modifica del presente atto.

Art. 2 - Oggetto e finalità

- 1) Con la presente intesa le parti intendono avviare un rapporto di collaborazione, al fine di attuare il progetto di accesso ai dati della popolazione residente nel Comune di Sannazzaro de' Burgondi per ricerche correlate all'attività cui è preposta la Pubblica Amministrazione/l'Ente o il gestore di pubblico servizio, nel rispetto del principio di pubblica utilità.
- 2) L'iniziativa trova fondamento nell'ambito della progettualità avviata per la modernizzazione e digitalizzazione di questo Comune, in coerenza con le recenti disposizioni sull'innovazione tecnologica e sulla sburocratizzazione dei processi tesi al miglioramento dei servizi, al contenimento dei costi e alla semplificazione nell'utilizzo delle procedure operative.
- 3) Il progetto offre la possibilità di visura dei dati anagrafici, con le seguenti caratteristiche e finalità:
 - a. esonerare le predette istituzioni pubbliche dalla necessità di accedere direttamente agli Uffici per l'acquisizione dei dati anagrafici e delle certificazioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
 - b. consentire di verificare on-line le posizioni anagrafiche dei singoli cittadini, acquisendo in tempo reale i dati necessari allo svolgimento dell'attività istituzionale, anche oltre il normale orario di apertura degli uffici, e cioè: interrogazione dati anagrafici per quel che riguarda la residenza e la posizione individuale e familiare del cittadino e relativi dati del documento di identità, ricerche cumulative dei nuclei familiari per via di residenza e per cognome, ed esecuzione di stampe su supporto cartaceo e ad uso interno dei dati visibili a video;
 - c. ridurre l'attività di supporto dei servizi demografici, per gli uffici deputati all'attività di ricerca anagrafica e certificazione;
 - d. l'Ente consultante si impegna altresì a non richiedere al Comune controlli sulle dichiarazioni dei cittadini inerenti le autocertificazioni, che possano essere soddisfatti tramite l'accesso informatico alla banca dati. Le richieste di certificati/visure non erogabili dal sistema informativo comunale e quelle storiche dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune (protocollo.comunesannazzarodeburgondi@pec.it)

Art. 3 - Attuazione

Con la sottoscrizione della convenzione il Comune, come sopra rappresentato, autorizza, per l'espletamento della attività sopra specificata,, l'accesso all'archivio anagrafico informatizzato, per la consultazione delle sole informazioni necessarie ed indispensabili per lo svolgimento della predetta attività contenute nella banca dati anagrafica stessa, tramite l'apposito programma di interfacciamento web con interrogazione sui soli dati relativi ai cittadini residenti attinenti alla posizione individuale, e alla situazione familiare da parte di soggetti appositamente individuati dalla Pubblica Amministrazione/Ente/gestore di Pubblico servizio e corrispondenti al profilo di accesso autorizzato.

- 1) L'accesso ai servizi di consultazione dell'Anagrafe della Popolazione, è utilizzabile attraverso la connessione ad un indirizzo web riservato; detta connessione sarà realizzata con un collegamento https ed autenticazione via ID/PASSWORD o con Carta Regionale dei Servizi;
- 2) Il Responsabile _____, in qualità di titolare del trattamento dei dati informatici designa, per le operazioni di collegamento, di istruzione e di concessioni di credenziali per l'accesso alla banca dati anagrafica nei limiti imposti nella presente convenzione, il/la dipendente comunale _____;
- 3) Il rappresentante della _____ designa, ai fini della presente convenzione, e ai sensi dell'art. 29 del Decr. Legisl. vo n. 196/2003 e s.m.i., il Signor _____, /data e luogo di nascita _____-/Codice Fiscale, _____ appartenente alla stessa _____, responsabile del trattamento. Costui ha il compito di comunicare per iscritto le generalità dei dipendenti incaricati del trattamento che dovranno essere abilitati all'accesso del servizio, per il conferimento di specifiche credenziali di autenticazione;
- 4) Ciascun incaricato è tenuto al trattamento dei dati unicamente per l'attività cui è preposto e per ragioni connesse al servizio; deve agire nel rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali delle prescrizioni del Garante della Privacy pubblicate nella G.U. n. 248 del 24.10.2005;
- 5) La Pubblica Amministrazione/Ente/Gestore di Pubblico servizio, si riserva la facoltà di variare i nominativi autorizzati all'accesso della banca dati, previa comunicazione al Comune di Sannazzaro de' Burgondi;
- 6) Le credenziali di autenticazione personale, sono costituite da un nome utente e da una parola chiave riservata, per la cui segretezza l'utente adotta le necessarie cautele. Le credenziali non utilizzate da almeno sei mesi, ai sensi dei commi 7-8 dell'allegato B) al Decr. Legisl. vo n. 196/2003 e s.m.i., saranno disattivate;
- 7) L'Ente consultante si impegna a far sì che i propri utenti mantengano ogni password segreta, che non la divulgino e la conservino debitamente. Le password saranno consegnate personalmente in busta chiusa dal personale incaricato dal Comune previo riconoscimento degli operatori;
- 8) In caso di smarrimento di una password o di cessazione di un utente dall'incarico, l'Ente consultante, per il tramite del Responsabile, si impegna a darne immediata notizia al Comune affinché si provveda alla disabilitazione;
- 9) Il Comune può in ogni momento effettuare un eventuale monitoraggio di utilizzi impropri e prevenire accessi multipli realizzati utilizzando una stessa chiave di accesso presso più postazioni di lavoro;
- 10) E' fatto assoluto divieto consentire la visura dei dati sensibili di cui alla lett. d) c.1 del Decr. Legisl. vo n. 196/2003 e s.m.i., dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione ai partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale;

- 11) La violazione degli obblighi assunti dalle parti e dei divieti di cui ai commi precedenti, comporta la risoluzione immediata della presente convenzione, con contestuale segnalazione all'autorità competente;
- 12) Il Comune di Sannazzaro de' Burgondi non assume alcuna responsabilità per danni di qualsiasi natura, diretti od indiretti, correlati ad eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio, ascrivibile a problemi tecnici di connessione ad internet o a problemi di rete, in qualunque forma si manifestino e da qualsiasi causa siano determinati;
- 13) I dati anagrafici acquisiti per via telematica potranno essere utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con gli scopi per cui sono stati acquistati in origine, rispettando inoltre il principio di pertinenza e non eccedenza dei dati raccolti;
- 14) Il servizio d'accesso al server della banca dati dell'anagrafe comunale è fornito gratuitamente nel rispetto del principio di reciprocità;
- 15) Il Comune conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni memorizzate sulla banca dati anagrafica, ha l'esclusiva competenza di gestire, definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, organizzazione dei dati;
- 16) E' esclusa la possibilità di apportare modifiche o alterare i dati presenti in anagrafe.

Art. 4 - Durata

- 1) La presente convenzione ha durata illimitata. L'eventuale disdetta dovrà essere comunicata mediante raccomandata a/r ed avrà effetto con il decorso di 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
- 2) La presente scrittura è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 5, allegato B) del DPR 26/10/1972, n. 642 e s.m.i. e non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 5 della Tabella annessa al DPR 26/4/1986, n. 131.

ART. 5 – Foro competente

Il foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra il Comune e l'Ente consultante in corso di vigenza della presente convenzione, direttamente od indirettamente connessa alla convenzione stessa, è quello di Vigevano, con rinuncia di qualsiasi altro.

ART. 6 – Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

ART. 7 – Registrazione

Il presente atto si intende registrabile in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 e 7 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131, a cura e spese della parte richiedente.

Le parti si danno atto che tutto quanto precede, è conforme alla loro volontà e appresso sottoscrivono.

**PER IL COMUNE DI SANNAZZARO DE'
BURGONDI**

Il Responsabile

.....

PER

Il

.....

INDICE

- ART. 1 - DEFINIZIONI
- ART. 2 - OGGETTO E FINALITA'
- ART. 3 – ACQUISIZIONE DATI
- ART. 4 - TIPOLOGIA DEI CONTROLLI
- ART. 5 - TEMPISTICA DEI CONTROLLI
- ART. 6 - ERRORI SANABILI E IMPRECISIONI RILEVABILI NEI CONTROLLI
- ART. 7 - OGGETTO DEI CONTROLLI
- ART. 8 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI PUNTUALI
- ART. 9 - MODALITA' E CRITERI PER L'EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI A CAMPIONE
- ART. 10 - RELAZIONE CON ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- ART. 11 - CONTROLLI DIRETTI ED INDIRETTI PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- ART. 12 - CONTROLLI EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER CONTO DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
- ART. 13 - PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI A RILEVAZIONE DI FALSE DICHIARAZIONI
- ART. 14 - RELAZIONE ANNUALE SULL'ESITO DEI CONTROLLI
- ART. 15 - UFFICIO RESPONSABILE (art. 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

PARERI DI REGOLARITA'
(ai sensi dell'art. 49 - co. 1 - del T.U. - Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.)

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' **TECNICA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Maria Grazia Gambini -

data 05.09.2012



COMUNE DI SANNAZZARO DE' BURGONDI
PROVINCIA DI PAVIA

Letto, approvato e sottoscritto.

Il presente verbale, nello stesso giorno in cui viene pubblicato all'Albo Pretorio, viene comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

IL PRESIDENTE
f.to Maggi Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Vercesi Dott.ssa Elena

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., all'Albo Pretorio informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69 e s.m.i.)

Sannazzaro de' Burgondi, addì **12-09-2012**

L'ADDETTO ALL'ALBO PRETORIO
f.to Pogliani Carola

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

addì 12-09-2012



IL SEGRETARIO COMUNALE
Vercesi Dott.ssa Elena

Elena Vercesi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il decorso il termine di cui all'art.134 comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

Sannazzaro de' Burgondi, addì

IL SEGRETARIO COMUNALE